

CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

Relatrice: TERROSI.

N. 2.

EMENDAMENTI

Seduta del 2 maggio 2017

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: e dell'acquacoltura con le seguenti; dell'acquacoltura e dell'attività vivaistica.

1. 3. Ciracì.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e delle istituzioni con le seguenti; delle istituzioni e dei consumatori.

1. 2. Ciracì.

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 3.

1. 1. Ciraci.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

* * *

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. La produzione effettuata con i metodi biologico e biodinamico esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati e di loro derivati.

2. È vietato l'utilizzo, e qualsiasi riferimento ad essi, dei termini « biologico » e « bio » per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati.

1. 01. Parentela, Benedetti, Lupo, Gagnarli, L'Abbate.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Divieto dell'impiego di organismi geneticamente modificati).

1. Nell'ambito della produzione effettuata con il metodo biologico di cui al-

l'articolo 1, è vietato l'impiego di organismi geneticamente modificati nonché di organismi da questi ottenuti o derivati.

2. È altresì vietato qualunque riferimento o utilizzo del termine « biologico » o « bio » per prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati.

1. 02. Castiello, Fedriga.

Commissione	Governo

* * *

ART. 2.

(Autorità nazionale).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

* * *

ART. 3.

(Autorità locali).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le autorità locali svolgono inoltre compiti di vigilanza sull'operato degli organismi di controllo e certificazione operanti sul proprio territorio, a garanzia del corretto funzionamento dell'intero sistema biologico.

3. 2. Zaccagnini.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)

ART. 4.

(Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica).

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: di cui uno con funzioni di presidente, aggiungere le seguenti: da un rappresentante nominato dal Ministero della Salute,.

4. 55. Russo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: e da un rappresentante dei distretti biologici di cui all'articolo 10 con le seguenti: e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10.

4. 53. Gagnarli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché da due rappresentanti delle organizzazioni del biologico e del biodinamico.

4. 12. Zaccagnini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

4. 50. Pellegrino, Placido.

Commissione	Governo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Entro due mesi dalla data di svolgimento della prima seduta, il Ministro adotta un regolamento interno volto a disciplinare, in particolare, le incompatibilità con il ruolo di appartenente ad esso, anche al fine di evitare eventuali conflitti di interessi.

4. 54. Benedetti, Lupo, Parentela, L'Abbate, Gagnarli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) individuare le principali cause che ostacolano la conversione delle aziende agricole al metodo biologico, e le possibili azioni per la loro rimozione.

4. 51. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) collaborare con il Ministero ai fini della pianificazione agricola biologica nazionale nell'ambito dei cambiamenti climatici, anche attraverso la predisposizione di indici verificabili in termini di mitigazione e la redazione di studi evolutivi del comparto agricolo in relazione ai muta-

menti climatici, con un raggio previsionale di almeno trent'anni da aggiornare ogni cinque anni.

4. 52. Parentela.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

* * *

ART. 5.

(Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici).

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: al consumo aggiungere le seguenti: , in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado.

5. 50. Placido, Pellegrino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: la semplificazione della normativa fino alla fine della lettera, con le seguenti: l'utilizzo di strumenti informatici e interventi di formazione e aggiornamento permanente.

5. 51. Placido, Pellegrino.

Commissione	Governo

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

5. 44. Ciracì.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) sostenere programmi e progetti di educazione alimentare scolastica e di utilizzo di alimenti biologici nelle mense.

5. 52. Placido, Pellegrino.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente

ART. 5-bis. – (Ristorazione collettiva). –

1. Le regioni, ai sensi della legislazione vigente dell'Unione europea e dell'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, promuovono il consumo di prodotti biologici, l'educazione alimentare e la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva stabilendone i requisiti minimi a garanzia delle imprese agricole fornitrici dei prodotti agricoli biologici e dei consumatori.

2. Ai fini della presente legge, per servizi di ristorazione collettiva si intendono i servizi di ristorazione prescolastica,

scolastica, universitaria e ospedaliera, nonché i servizi di ristorazione delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e per le categorie svantaggiate, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione.

3. Le regioni, al fine di favorire il consumo di prodotti biologici all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, possono promuovere la conclusione di accordi tra gli enti pubblici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli altri soggetti interessati, nonché tra i medesimi enti pubblici aventi per oggetto le modalità operative di promozione del consumo dei prodotti di cui al comma 1.

4. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 41-quinquies) somministrazione di alimenti e di bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e di bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica ».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo IV, dopo le parole: Strumenti di aggiungere le seguenti: diffusione e di.

5. 01. Castiello, Fedriga.

Commissione	Governo

* * *

ART. 6.

(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica).

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e di interventi volti a incentivare e

sostenere le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica di cui all'articolo 11 e le organizzazioni dei produttori biologici di cui all'articolo 13.

Conseguentemente:

al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e quella da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento degli interventi a sostegno delle organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica e delle organizzazioni dei produttori biologici di cui al comma 2.

al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi a sostegno delle organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica e delle organizzazioni dei produttori biologici, quantificati in 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.

6. 50. Gallinella, Gagnarli, L'Abbate, Parentela.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: della dotazione del Fondo aggiun-

gere le seguenti: , non inferiore al 50 per cento del Fondo stesso.

6. 10. Zaccagnini.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6)

* * *

ART. 7.

(Contratti di rete tra gli operatori della filiera biologica).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché la costituzione di cooperative tra produttori del biologico.

7. 50. Pellegrino, Placido.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché la costituzione di cooperative tra produttori del biologico, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legislazione vigente.

7. 51. Fiorio.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)

ART. 8.

(Sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola biologica).

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia con le seguenti: dipartimenti cui afferiscono i settori scientifico-disciplinari specifici delle Scienze Agrarie (AGR/1-AGR/20).

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: docenti di agronomia con le seguenti: docenti nell'ambito delle Scienze Agrarie.

8. 6. Ciraci.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: interventi per la ricerca aggiungere le seguenti: anche di lunga durata realizzati con metodo partecipativo.

8. 4. Zaccagnini.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)

ART. 9.

(Formazione professionale).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9)

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

*(Tutela delle aree di origine
dei prodotti biologici).*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle aree di origine dei prodotti biologici e alle aree dove sono presenti aziende biologiche certificate, al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti, nonché di salvaguardarne l'immagine.

2. Ai fini di cui al comma 1, nelle aree ivi previste sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) del medesimo decreto legislativo. Nelle stesse aree sono altresì predisposti appositi interventi preventivi in caso di presenza di impianti o di altre installazioni le cui attività, pur non rientranti tra quelle identificate dal periodo precedente, costituiscono comunque una fonte di rischio elevato per le colture e per le produzioni.

3. Nelle aree di cui al comma 1, e per una ulteriore fascia di rispetto perimetrale di 15,5 chilometri, è vietata la realizzazione di nuovi impianti o di altre installazioni che svolgono le attività di cui al comma 2.

4. Al divieto di cui al comma 3 sono altresì sottoposti gli impianti o le altre installazioni: a) per il trattamento dei rifiuti mediante procedimenti che ne prevedono la combustione, di qualsiasi dimensione e potenza; b) per la produzione di energia derivante da biogas e da biometano che utilizzano matrici animali, vegetali, rifiuti solidi urbani o speciali, di qualsiasi dimensione e potenza; c) per le attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione, nonché di stoccaggio nel sottosuolo di anidride carbonica e di idrocarburi liquidi e gassosi; d) impianti geotermici ad eccezione di quelli finalizzati unicamente all'utilizzo diretto del calore.

5. Nelle aree di cui al comma 1, la realizzazione di impianti o di altre installazioni che utilizzano come combustibile biomasse è ammessa esclusivamente per il teleriscaldamento di complessi di abitazioni private, di edifici pubblici o ad uso pubblico che rispettino i seguenti requisiti: utilizzino come combustibile, in misura non inferiore al 95 per cento, scarti aziendali realizzati in aziende agricole e zootecniche situate nello stesso comune o in comuni confinanti, ovvero materiale legnoso derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di territori boscati situati nello stesso comune o in comuni confinanti; il dimensionamento della potenza dell'impianto sia quantificato, in fase progettuale, in base ad uno studio delle biomasse, delle necessità di calore da erogare per mezzo dei sistemi di teleriscaldamento; sia effettuato un monitoraggio precedente e successivo alla realizzazione degli impianti o delle altre installazioni della qualità dell'aria, dei suoli o dei corpi idrici interessati dallo smaltimento dei residui di combustibile.

6. Negli impianti e nelle altre installazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, già realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle aree di cui al comma 1 è vietata ogni modifica sostanziale, ivi compreso l'ampliamento e il potenziamento dell'impianto, che comporti effetti negativi e significativi.

7. Le concessioni per gli impianti o per le altre installazioni di cui al comma 4, lettera c) riferite alle aree di cui al comma 1 non possono essere prorogate né rinnovate.

8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 6 non si applicano agli impianti e alle altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari biologici.

9. 01. Parentela, Benedetti, Lupo, Gagnarli, L'Abbate.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Norme di autorizzazione dei prodotti fitosanitari impiegabili nel metodo di produzione biologica).

1. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 4, è disciplinato l'impiego su sementi, materiale di propagazione e piante, di prodotti fitosanitari autorizzati nel metodo di produzione biologica, in conformità ai principi ed alle norme stabiliti dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e dalle relative disposizioni applicative.

9. 02. Parentela, Benedetti, Lupo, L'Abbate.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Produzioni animali).

1. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, sono adottate le norme di applicazione del Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, relative alle produzioni animali.

2. Nelle more dell'emanazione della normativa dell'Unione europea in materia di zootecnia biologica, sono adottati, con decreto del Ministro, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 4 e acquisito il parere delle regioni, i disciplinari di produzione, etichettatura e controllo.

3. Il decreto ministeriale 4 agosto 2000 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. 03. Parentela, Benedetti, Lupo, L'Abbate.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Acquacoltura biologica).

1. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 4, sono adottate le norme in materia di disciplinare di produzione, etichettatura e controllo per l'acquacoltura biologica.

2. Il disciplinare di cui al comma 1 tiene conto delle norme di produzione contenute in disciplinari già adottati dalle associazioni di produttori biologici.

9. 04. Parentela, Benedetti, Lupo, L'Abbate.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

ART. 10.

(Distretti biologici).

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Il Ministro, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, determina i criteri di riconoscimento dei distretti biologici sulla base dei seguenti principi:

a) i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale, devono avere una spiccata vocazione agricola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

b) deve essere definita superficie minima espressa in un numero minimo di comuni;

c) deve essere stabilita una superficie SAU bio minima;

d) non devono essere presenti impianti inquinanti nel territorio (inceneritori o aziende chimiche);

e) devono essere fissati parametri di rispetto per evitare effetti deriva da parte di aziende convenzionali;

f) i rappresentanti sono tenuti a partecipare al tavolo di concertazione regionale;

g) deve essere significativa la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale adottata;

h) deve risultare rilevante la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali;

g) deve essere significativa la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale adottata;

h) deve risultare rilevante la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali.

10. 4. Zaccagnini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, alinea, dopo la parola: biologici aggiungere le seguenti: i territori in cui ricadono,

Conseguentemente, al comma 5, sostituire la lettera e) con la seguente: e) promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali, tra le altre, la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica collettiva, la vendita diretta anche attraverso i mercati locali, l'attività agrituristica, i sistemi di garanzia partecipata volti alla produzione e controllo territoriale di prodotti biologici, oltre alle forme di gruppi di acquisto solidali attivi nella promozione e vendita di prodotti biologici territoriali, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale e dell'agricoltura sociale;

10. 3. Parentela, Benedetti, Lupo, L'Abbate.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: o si rendano necessarie per aree con forti criticità prodotte da forte impatto di agricoltura convenzionale.

10. 6. Zaccagnini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) le attività economiche che si svolgono nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale.

10. 53. Gagnarli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, sostituire le parole: possono partecipare con la seguente: partecipano.

10. 50. Placido, Pellegrino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, lettera e), sopprimere le parole da: l'attività agrituristica fino alla fine della lettera.

10. 10. Ciracì.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) favorire l'identificazione di alcune aree in cui cambiare il metodo colturale

per l'elevato impatto prodottosi con il metodo convenzionale.

10. 5. Zaccagnini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) promuovere la conversione in biologico di aziende interessate da contaminazione delle falde acquifere o del terreno, in concomitanza o successivamente ad interventi di messa in sicurezza e bonifica delle matrici ambientali.

10. 51. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni in particolare sostengono i progetti di riconversione in biologico delle aziende agricole che hanno subito contaminazione del terreno o delle acque, in concomitanza o successivamente ad interventi di messa in sicurezza e bonifica delle matrici ambientali.

10. 52. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Commissione	Governo

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le regioni possono prevedere percorsi graduali di conversione per il raggiungimento del riconoscimento del distretto biologico per quelle aree con forte impatto ambientale generato da metodi di agricoltura convenzionale e utilizzo massiccio di fitofarmaci.

10. 7. Zaccagnini.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 10)

* * *

ART. 11.

(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica).

1. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali sono riconosciute le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici.

2. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali avviene, da parte del Ministero, il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché l'approvazione delle richieste di estensione delle regole, con le quali le medesime organizzazioni possono richiedere che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione, e la definizione delle condizioni per la loro applicazione.

11. 52. Russo.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sono costituite da aggiungere le seguenti: e per iniziativa di.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).

11. 50. Pellegrino, Placido.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 12, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'importo delle suddette sanzioni è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, fermo restando il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma, non può comunque essere superiore al 10 per cento del valore

dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole.

11. 51. Oliverio.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 11)

* * *

ART. 12.

(Intese di filiera per i prodotti biologici).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 12)

* * *

ART. 13.

(Organizzazioni dei produttori biologici).

Al comma 3, alinea, dopo le parole: e le loro associazioni aggiungere le seguenti: sono costituite in forma di società di capitali, società cooperative, società consortili ai sensi del codice civile e.

13. 51. Fiorio.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: qualora l'organizzazione di produttori sia costituita in forma cooperativa il controllo democratico è garantito dal rispetto dell'articolo 2538 del codice civile;

*** 13. 50.** Pellegrino, Placido.

Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: qualora l'organizzazione di produttori sia costituita in forma cooperativa il controllo democratico è garantito dal rispetto dell'articolo 2538 del codice civile;.

* 13. 52. Fiorio.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 13)

* * *

ART. 14.

(Sementi biologiche).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 14)

* * *

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis. – 1. All'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Nell'esercizio della delega relativa all'armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione biologica di cui al comma 2, lettera g), il Governo si attiene, inoltre, al seguente principio direttivo:

a) applicazione della disciplina di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale alla contraffazione o alterazione di prodotti biologici ovvero alla introduzione nel territorio dello Stato e alla messa in ven-

dita o in circolazione di alimenti falsamente presentati come biologici.

14. 050. Gallinella, Lupo, Parentela, Gagnarli.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis. – 1. All'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Nell'esercizio della delega relativa all'armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione biologica di cui al comma 2, lettera g), il Governo si attiene, inoltre, al seguente principio direttivo:

a) al fine di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità dei controlli, prevedere, nel caso di consorzi di aziende biologiche, che l'organismo di controllo e certificazione sia estraneo alla compagine consorziale.

14. 051. Benedetti, Gagnarli.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis. – 1. All'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, il decreto legislativo per l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di pro-

duzione biologica ai cui al comma 2, lettera g), è adottato entro il 30 settembre 2017.

14. 052. Crippa, Gallinella, Gagnarli.

Commissione	Governo

* * *

ART. 15.

(Abrogazioni).

All'articolo 15, premettere il seguente:

ART. 015. – *(Uso indebito).* – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impiega o pone in commercio prodotti recanti indebitamente indicazioni relative alla produzione biologica è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 20.000 euro.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì puniti con la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.

Conseguentemente, alla rubrica del Capo VI, dopo la parola: Disposizioni aggiungere la seguente: sanzionatorie e.

015. 01. Castiello, Fedriga.

Commissione	Governo

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 15)

* * *

ART. 16.

(Norma di salvaguardia).

Al comma 1, sostituire le parole da: alle regioni fino a: e le con le seguenti: nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle.

16. 50. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 16)

* * *

Al Titolo, dopo la parola: agroalimentare aggiungere le seguenti: e dell'acquacoltura effettuate.

Tit. 1. Oliverio.

Commissione	Governo

PAGINA BIANCA



17EME005901